



CITTA' DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE N.

34

DEL

17 AGO. 2015

OGGETTO: Nomina componenti dell'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U P D).

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera n. 94 del 15 giugno 2015 della Giunta Comunale avente per oggetto "Esame e approvazione maxi struttura del Comune di Bagheria - disposizioni aventi natura giuridica di regolamento degli uffici e servizi";

CONSIDERATO che al punto 2) del dispositivo dell'atto sopra citato si approva che "le strutture apicali sono da ricoprire solo col personale in possesso della categoria "D" incaricato della titolarità di posizione organizzativa... (omissis)".

DATO ATTO che è stata approvata la struttura delle nuove direzioni dell'Ente (rinvio all'allegato "A" della delibera G.C. n. 94 del 15 giugno 2015 della Giunta Comunale;

- che con determinazioni dello scrivente n.23 e 24 del 7 luglio 2015 sono state conferite ai Dirigenti in servizio ed ai dipendenti Comunali in possesso della Catg. "D" le direzioni Comunali;

- che con propria determina n. 3 dell'8.7.2014 lo scrivente aveva provveduto a nominare i componenti della Commissione disciplinare ai sensi dell'art.55-bis del D.Lgs.165/2001, come modificato ed integrato e dell'art.62-capo relativo a "Uffici competenti per le sanzioni disciplinari" del regolamento di OO.UU.SS- Sez III, approvato con deliberazione di C.S. n.232/2001 e successivamente modificato con delibere di G.M. n.198/2004 e n.4 del 2.7.2014;

RITENUTO NECESSARIO, a seguito della modifica della struttura Organica del Comune, operata con la sopra richiamata deliberazione di G.M. , procedere ad una nuova nomina dei componenti della Commissione disciplinare ai sensi dell'art.55-bis del D.Lgs.165/2001, come modificato ed integrato e dell'art.62;

VISTO il decreto l.gs. n. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. n. 150/2009 ed in particolare:

l'Art. 55 - bis Forme e termini del procedimento disciplinare ([118]) che così recita:

"1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa."

DATO ATTO che la struttura organizzativa di questo Ente prevede dei Responsabili Apicali in possesso di Catg. "D" e le figure Dirigenziali in atto in servizio sino ad esaurimento

CONSIDERATO CHE le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art.55 bis del D. Lgs 165/2001 attribuiscono la competenza dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari: "Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo."

RITENUTO, pertanto, necessario costituire l'ufficio competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito indicato, in ragione delle necessarie competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:

- PRESIDENTE- Segretario Generale, in qualità di R.P.D.

COMPONENTE: Resp. Apicale della Direzione P.M.;

COMPONENTE: Resp. Apicale della Direzione " Affari Legali e gestione del contenzioso".

RITENUTO altresì prevedere:

- che i componenti l'Ufficio, nei casi di loro assenza o impedimento, siano sostituiti da chi, formalmente, ne svolge le funzioni;

- che l'Ufficio sarà coadiuvato, per l'attività istruttoria, dall'ufficio personale

SENTITO in merito il Segretario Generale;

RITENUTO necessario individuare i componenti dell'Ufficio in oggetto conformemente alle disposizioni normative sopra richiamate;

Visto il D. Lgs.165/2001;

Visto il D. Lgs. 150/2009;

Vista la Legge 190/2012

Visto il vigente Regolamento OO.UU.SS.

Visto l'O.A. degli EE.LL.

DETERMINA

1) Ai sensi dell'art.55-bis del D.Lgs.165/2001, come modificato ed integrato, e dell'art.62-capo relativo a "Uffici competenti per le sanzioni disciplinari" del regolamento di OO.UU.SS- Sez III, approvato con deliberazione di C.S. n.232/2001 e successivamente modificato con delibere di G.M. n.198/2004 e n.4 del 2.7.2014,

NOMINARE

Il Presidente ed i componenti per i procedimenti disciplinari, (U.P.D.), come di seguito riportato:

PRESIDENTE - Segretario Generale, in qualità di R.P.D., Dott. Eugenio ALESSI;

COMPONENTE Resp. Apicale della Direzione P.M- Dott. Costantino Di Salvo;

COMPONENTE: Resp. Apicale della Direzione " Affari Legali e gestione del contenzioso",

dott.ssa Bonanno Giacomina.

2) DARE ATTO:

- che i componenti del predetto l'Ufficio, nei casi di loro assenza o impedimento, saranno sostituiti da chi, formalmente, ne svolgono le funzioni;

- che l'Ufficio sarà coadiuvato, per l'attività istruttoria, dall'ufficio personale;
- che il presente provvedimento non comporta spesa tenuto conto della onnicomprensività della retribuzione di posizione;

3) NOTIFICARE copia della presente agli interessati e trasmettere copia alle OO.SS. di Categoria, alle R.S.U. dell'Ente, ai Responsabili Apicali delle Direzioni ed al Collegio dei Revisori Contabili.

Bagheria, li 17 AGO. 2015

IL SINDACO

Patrizio CINQUE

